

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

76.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE AZZARO

INDICE

	PAG.
<b>Disegno e proposta di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Elevazione delle misure delle detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e riduzione dell'imposta per i redditi posseduti nell'anno 1982 (3450);	
<b>BERNARDINI ed altri: Disposizioni transitorie in materia di detrazioni di imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1982 (3378)</b> . . . . .	971
<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	971, 972
<b>GARZIA RAFFAELE</b> . . . . .	973

**Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge: Elevazione delle misure delle detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e riduzione dell'imposta per i redditi posseduti nell'anno 1982 (3450); Bernardini ed altri: Disposizioni transitorie in materia di detrazioni di imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1982 (3378).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Elevazione delle misure delle detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e riduzione dell'imposta per i redditi posseduti nell'anno 1982 »; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bernardini ed altri: « Disposizioni transitorie in materia di detrazioni di im-

**La seduta comincia alle 8,45.**

**CARLO MEROLLI, Segretario,** legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

posta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1982 ».

Comunico che al disegno di legge numero 3450 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

dal relatore Citterio:

*All'articolo 1, comma secondo, sostituire il punto 1) con il seguente:*

1) le detrazioni previste nel numero 2) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono elevate come segue:

- lire 18.000 per un figlio;
- lire 36.000 per due figli;
- lire 54.000 per tre figli;
- lire 72.000 per quattro figli;
- lire 102.000 per cinque figli;
- lire 144.000 per sei figli;
- lire 186.000 per sette figli;
- lire 276.000 per otto figli;
- lire 114.000 per ogni altro figlio.

(1. 1).

dal deputato Bernardini:

*Sopprimere l'articolo 3 (3. 1).*

*Nel primo comma dell'articolo 4 sopprimere le parole da: se il tasso d'inflazione fino a: dell'eventuale aumento di produttività (4. 1);*

dai deputati Usellini, Rende, Gottardo e Garzia:

*Dopo l'articolo 5 aggiungere i seguenti:*

ART. 5-bis.

Se i coniugi si avvalgono della facoltà prevista all'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, i redditi sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. La disposizione si applica anche se uno dei coniugi non possiede redditi propri; non si applica ai coniugi che partecipano ad una impresa familiare.

Per effetto del comma precedente l'imposta complessivamente dovuta dai coniugi non può essere in alcun caso inferiore all'80 per cento della somma delle imposte calcolate separatamente con riferimento al reddito prodotto da ciascuno di essi.

Se il reddito prodotto da uno dei coniugi nel periodo d'imposta precedente non eccede lire 3.600.000, l'altro coniuge ha facoltà di dedurre dal reddito la somma di lire 1.800.000. La deduzione è ammessa a condizione che i coniugi presentino dichiarazione congiunta a norma dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e comporta rinuncia alla applicazione dei due commi precedenti.

La disposizione dell'articolo 15, secondo comma, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è abrogata. (5. 0. 1).

ART. 5-ter.

Per i possessori di redditi di lavoro dipendente che ne facciano richiesta entro il 31 marzo, le ritenute a titolo d'acconto sono effettuate, nel secondo mese successivo a quello nel quale è stata fatta la richiesta, applicando l'aliquota corrispondente alla metà dei compensi corrisposti ovvero tenendo conto della deduzione dal reddito di cui al terzo comma dell'articolo 1. Nella richiesta il soggetto deve dichiarare sotto la propria responsabilità lo stato di coniugato ed indicare le generalità e il numero di codice fiscale del coniuge.

La richiesta di cui al comma precedente deve essere sottoscritta anche dal coniuge, il quale non può, se possessore di reddito di lavoro dipendente, chiedere a sua volta la riduzione delle ritenute. La violazione del divieto comporta l'applicazione separata dell'imposta (5. 0. 2).

ART. 5-quater.

L'assegno familiare o altra indennità prevista dalla legge per il coniuge a carico non compete se il reddito del soggetto

o quello complessivo dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati è superiore a lire otto milioni. Si ha riguardo ai redditi imponibili secondo le disposizioni relative alla imposta sul reddito delle persone fisiche, prodotti nel periodo d'imposta precedente (5. 0. 3).

ART. 5-quinquies.

Nel primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1973, n. 597, è aggiunta la seguente lettera: *m*) il canone corrisposto per la locazione della casa di abitazione nel comune di abituale residenza fino a concorrenza di lire quattro milioni.

Il reddito fondiario dell'immobile adibito ad abitazione del contribuente concorre a formare il reddito complessivo per la parte eccedente la metà dell'importo indicato alla lettera *m*) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (5. 0. 4).

ART. 5-sexies.

Salvo il disposto dei commi seguenti gli articoli precedenti hanno effetto dal primo periodo di imposta successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le disposizioni del primo e del secondo comma dell'articolo 1 hanno effetto dal secondo periodo d'imposta successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le disposizioni dell'articolo 3 hanno effetto dal 1° gennaio del terzo anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. (5. 0. 5).

ART. 5-septies.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro delle finanze stabilisce con decreto le modalità d'applicazione degli articoli precedenti, salvo il disposto del comma seguente.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del

tesoro e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono con decreti le modalità d'applicazione dell'articolo 3 di concerto con il Ministro delle finanze. (5. 0. 6).

Osservo che l'emendamento 1. 1 del relatore prevede una tabella diversa da quella contenuta nel disegno di legge e quindi una redistribuzione delle detrazioni, nell'ambito dell'ammontare complessivo previsto. L'emendamento comunque necessita del preventivo parere della V Commissione bilancio. Ne pongo pertanto in votazione il principio base.

(È approvato).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio l'emendamento 1. 1 del relatore, affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

Gli emendamenti 3. 1 e 4. 1, presentati dal deputato Bernardini non comportano maggiori spese o minori entrate, per cui non è necessario il preventivo parere della V Commissione bilancio.

RAFFAELE GARZIA. Dichiaro di ritirare gli articoli aggiuntivi 5. 0. 1, 5. 0. 2, 5. 0. 3, 5. 0. 4, 5. 0. 5, 5. 0. 6, che il gruppo democratico cristiano si riserva di presentare in occasione della discussione del disegno di legge n. 2476-bis.

PRESIDENTE. In definitiva, soltanto l'emendamento 1. 1 del relatore, deliberato in via di principio, verrà trasmesso alla Commissione bilancio per il prescritto parere.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA